

PATTO DI INTEGRITÀ PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'OPERATORE ECONOMICO

.....
.....
.....

Con riferimento a:

Tipo di Procedura di affidamento:

Oggetto della gara:

Cig/Cup di gara: Importo Gara:.....

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ'

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di Integrità degli appalti, da considerarsi allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita da **FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO** (di seguito Monasterio) regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Monasterio.
- 2) Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Monasterio e gli operatori economici individuati nel comma 1), di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3) Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Monasterio.
- 4) L'espresa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dalla Monasterio.
- 5) Una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espresa accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore Economico, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Monasterio

- 1) Con l'accettazione del presente documento l'Operatore:
 - 1.1) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- 1.2) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Monasterio;
- 1.3) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- 1.4) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli art.li 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.li 2 e seguenti della Legge n° 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 1.5) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- 1.6) si impegna a segnalare al Responsabile del procedimento per la gara (RUP) della Monasterio, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7) si impegna a segnalare al RUP qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti della Monasterio stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento;
- 1.8) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.6 e 1.7 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla polizia Giudiziaria;
- 1.9) si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 1.10) si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro contenuti nei capitolati di gara, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio. Il rispetto di tali clausole infatti, si individua come indicatore d'integrità e correttezza all'interno della prevenzione dell'illegalità prevista dal Piano triennale anticorruzione della Monasterio.
- 1.11) si impegna a dichiarare la assenza di conflitti di interesse, nella partecipazione alla procedura, con i funzionari coinvolti e responsabili dei procedimenti nonché con i rappresentanti legali, organi di indirizzo politico dell'amministrazione e segnalare ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara anche con riguardo ai soggetti facenti parte di collegi tecnici e commissioni di gara, ovvero che si dovesse ingenerare successivamente alla fase dell'aggiudicazione;

1.12) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n° 62) nonché quelli di cui al codice Etico della Monasterio (approvato con Delibera del DG n. 52/2015), reperibile al seguente indirizzo web: <https://www.monasterio.it/codice-disciplinare/>, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/impresе che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Monasterio;

1.13) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente della Monasterio, al quale vengano offerti regali o vantaggi economici personali o altre utilità non aventi carattere personale il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda, la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione;

1.14) si impegna al rispetto delle clausole sociali e di tutte le pattuizioni a carattere sociale relativi agli impegni di assunzione di persone svantaggiate o di riassunzione di lavoratori in caso di cambio appalto, eventualmente contenute nel capitolato di gara. Si impegna, altresì, a comunicare al RUP l'assolvimento di tali obblighi ed accetta sin d'ora che la Monasterio ed i suoi organismi interni possano effettuare controlli, ispezioni, verifiche in qualunque forma e in qualunque momento, prima e durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Riconosce espressamente che ogni ostacolo o impedimento, anche parziale, a tali attività di verifica saranno considerati inadempimento contrattuale, e in ragione di tale inadempimento, secondo quanto previsto dal contratto l'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura determinata nel contratto ovvero, nelle ipotesi ivi previste, procedere con la risoluzione del contratto medesimo;

1.15) si impegna, oltre che ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Monasterio per tutti i subappalti che eventualmente intendesse affidare, a comunicare espressamente anche tutti i subaffidamenti costituiti in occasione della gara, inclusi quelli relativi alle categorie per cui sia obbligatoria l'iscrizione alle cd. White List gestite dalle Prefetture.

2) Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. L'operatore si impegna ad inserire la clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto nei contratti stipulati con i subcontraenti, con la specifica che la previsione di una tale clausola integra le ipotesi di autorizzazione al subappalto.

Art. 3 - Obblighi della Monasterio

1) La Monasterio si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 16.04.2013 n° 62 e del codice di Comportamento della Monasterio (delibera DG n. 52/2015) o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.

Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità

1) Al verificarsi di una violazione il Responsabile del procedimento segnala l'evento al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) e, se presente, al Dirigente della struttura di appartenenza.

Il Responsabile del procedimento ed il Dirigente, con il supporto del RPCT, verificano la violazione nel corso di adeguato contraddittorio con l'Operatore Economico ed assumono le decisioni conseguenti.

2) Nel caso di violazione da parte dell'Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale pari a quella più alta prevista dal Capitolato di gara per le inadempienze contrattuali e, comunque, nella misura massima del 5% del valore del contratto.

b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento della cauzione definitiva. Monasterio può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

c) segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità. Le conseguenze in merito alla violazione del presente Patto vengono inserite nel contratto stipulato con la Monasterio.

3) Monasterio terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5 lettera c), del D.Lgs. 50/2016. La violazione del presente patto costituisce grave illecito professionale.

Art. 5 - Efficacia del Patto di Integrità

Il presente Patto di Integrità per appalti di servizi e forniture dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.

Data,

Per accettazione e
condivisione
L'operatore economico